



Autocertificazione per assenze dal lavoro per visite e terapie dei dipendenti pubblici

Data 16 aprile 2014
Categoria Professione

E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 che indica la possibilità di autocertificazione per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche e terapie.

Si tratta dell'autocertificazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata e se la struttura rilascia un'attestazione, dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente, ma non la diagnosi.

L'autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Il testo della circolare:

<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=54>

il modello per l'autocertificazione del lavoratore:

<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=56>

[b]SI RAMMENTA CHE PER MEDICO CURANTE SI INTENDE CHI CURA E NON GENERICAMENTE IL MEDICO DI FAMIGLIA. PERTANTO LE CERTIFICAZIONI ATTESTANTI LA NECESSITA' DEI TRATTAMENTI SANITARI RICORRENTI DOVRANNO ESSERE REDATTE DAI SANITARI CHE EFFETTIVAMENTE EFFETTUANO I TRATTAMENTI MEDESIMI.[/b]